Convenzione collettiva per il pensionamento anticipato nell'artigianato dell'edilizia romando (CCPA)

(valevole dal 1 gennaio 2019)

conclusa tra

- Le associazioni padronali firmatarie dei rami affini romandi;
- Le associazioni padronali firmatarie dei rami affini ticinesi;
- Le associazioni padronali firmatarie dei rami affini basileani

da una parte

е

- Il sindacato Unia, a Berna
- SYNA, Sindacato interprofessionale, a Olten

dall'altra parte

A. Preambolo

Alfine di considerare lo sforzo fisico dei lavoratori dei rami affini romandi e di permettere al personale di cantiere e di laboratorio di usufruire di un pensionamento anticipato finanziariamente sopportabile, le associazioni padronali firmatarie della CCL dei rami affini romandi e i sindacati Unia, SYNA hanno concluso il 10 novembre 2017, appoggiandosi sulle convenzioni collettive dei rami affini romandi (d'ora innanzi CCL-SOR) e la convenzione collettiva per il pensionamento anticipato nell'artigianato dell'edilizia romando (d'ora innanzi CCPA).

B. Campo d'applicazione

Art. 1 Dal punto di vista del genere di lavori e del territorio

La CCPA si applica alle ditte svizzere e straniere, rispettivamente ai loro comparti di azienda, così come ai subappaltanti e ai lavoratori indipendenti che impiegano lavoratori che svolgono un'attività in particolare nei settori seguenti:

Cantoni	FR	GE		IR	NE	VD	ve	BL	BS	TI
Settori d' attivita	ΓK	GL	30	JD	INE	VD	VS	DL	ВЗ	• • •
a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra										
cui:										
- Fabbricazione e/o posa di finestre legno,										
legno-metallo e PVC.										
- Fabbricazione, riparazione e/o restauro di										
mobili.										
- Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina										
- Posa di parquet in quanto attività										
accessoria.										
- Fabbricazione di sci.										
- Fabbricazione e/o posa di montaggio										
interno e di montaggio di depositi,	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х			
d'installazione di saune.	, ,	'`	, ,		, ,	``	, ,			
- Impregnazione e trattamento preventivo e										
curativo del legno, effetuati dalle imprese di										
falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di										
fabbricazione di mobili.										
- Taglio di struttura.										
- Costruzione di legno e di case ad ossatura										
in legno.										
- Lavori di rimozione dell'amianto effetuati										
dalle imprese di falegnameria, ebenisteria										
e carpenteria, di fabbricazione di mobili.										
b. Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del										
vetro, tra cui lavori di rimozione dell'amianto										
effetuati da imprese del vetro e della tecnica	X	Х	X	X	Х	Х	X		X	
vetro.										
c. Gessatura e pittura, tra cui:										
- Staff ed elementi decorativi.										
- Fabbricazione e posa di massimali sospesi										
e targa per rivestimento del limite massimo.										
- Posa di carta da pareti.										
- Isolamento periferico.	Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х	
- Impregnazione e trattamento preventivo e		^			, ,	^		^		
curativo del legno.										
- Lavori di sabbiatura.										
- Lavori di rimozione dell'amianto effetuati da										
imprese di gessatura e pittura.										
d. Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione	Х	Х	Х			Х		Х	Х	Χ
dell'amianto effetuati da imprese di piastrellisti.										
e. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all'										
"involucro dell'edificio". Questo termine										
comprende : tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e										
paramenti esterni (con relativo basamento e		Х							Х	
isolamento contro il vapore), tra cui lavori di										
rimozione dell'amianto effetuati da imprese di										
copertura.										
f. Rivestimenti di suoli e posa di pavimenti in										
parquet, tra cui lavori dirimozione dell'amianto	Х	Х	X	X	Х	Х	X		Х	Х
effetuati da imprese di rivestimenti di suoli eposa		^		_ ^	^	^			^	^
di pavimenti in parquet.										
Cantoni	FI	2 ح	EJ	υJ	B N	EV	D V	s B	L B	s TI
Settori d'attivita	1	٠, ا	- 5	- -	_ ' •	- •	_ •	ح _ا ت	_ '	٠٠ ا `

 g. Tecnica della costruzione: Lattoneria / copertura metallica. Impianti sanitari incl. le canalizazioni e le condotte industriali. Riscaldamento. Climatizzazione / raffreddamento. Ventilazione. Fotovoltaica. 							X
 h. Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui: Campi sportivi e parchi giochi. Posa di piscine prefabbricate. Irrigazione integrata. Lavori di parchi e giardini realizzati all'esterno dei garden center. 		X	V				
i. Lavori del marmo e scultura. Altri lavori/mestieri		Χ	X				Щ
		Χ		V		Χ	
j. Fabbricazione di specchi.				X		Χ	
k. Tenuta stagna.	Χ	X		Χ			Ш
I. Decorazione d'interno.		Χ					
m. Quilter.		Χ					
n. Inquadramento.		Χ					
o. Riparazione di persiane.		Χ					
p. Rivestimenti d'interno.		Χ					
q. Asfaltatura.	Χ	Χ		Χ			
r. Lavori speciali di resina.	Χ	Х		Χ			
s. Fabbricazione e montaggio di tetti in materia						Χ	Х
plastica.							
t. Sculture e lavori su pietra naturale.						Χ	Ш
u. Posa di suoli speciali e in linoleum.						Χ	
v. Gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonetura e intonacatura.							X

- 2. Le parti alla presente convenzione possono convenire dell'adesione alla CCPA con altre associazioni di datori di lavoro. Queste associazioni possono essere organizzate sul piano nazionale, regionale o cantonale.
- 3. Le ditte non sottomesse al campo d'applicazione della CCL-SOR possono, con il consenso delle parti contraenti, aderire alla CCPA. L'adesione deve essere concordata per almeno dieci anni.

Art. 2 In relazione al personale

- 1. La presente convenzione si applica al personale operativo occupato o in prestito nelle ditte citate all'articolo 1, compresi i capi squadra ed i capimastri, indipendentemente dal modo di retribuzione.
- 2. La convenzione non si applica né agli impiegati che lavorano in modo esclusivo nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa, né agli apprendisti.

Art. 3 Soluzione vodese

La CCPA non si applica alle ditte sottoposte alla Cassa di pensionamento anticipato dell'industria vodese della costruzione (regolamento del fondo di rendita transitorio), almeno per il periodo in cui la Cassa prevede delle prestazioni perlomeno equivalenti a quelle della CCPA.

Art. 4 Estensione del campo d'applicazione

Le parti hanno presentato una domanda di estensione del campo di applicazione immediatamente dopo la conclusione della CCPA. Esse si impegnano fermamente per ottenere l'estensione il più rapidamente possibile.

C. FINANZIAMENTO

Art. 5 Reperimento delle risorse

- Le risorse per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dal cumulo dei contributi versati dai datori di lavoro e lavoratori, dai contributi di terzi così come da rendite che provengono dal patrimonio della fondazione.
- 2. Il finanziamento delle prestazioni viene effettuato secondo il sistema della ripartizione dei capitali di copertura, in senso che inoltre alle riserve previste siano finanziate dai contributi del periodo corrispondente solo le prestazioni transitorie promesse ed i casi di rigore che dovessero verificarsi.
- 3. Il regolamento della fondazione regola le modalità di verifica attuariale (controlling) e la procedura per assicurare le necessità finanziarie.

Art. 6 Contributi

- 1. Il contributo del lavoratore corrisponde all'1.0 % del salario determinante al 1 gennaio 2019, all'1.05 % dal 1 gennaio 2021 e all'1.1 % dal 1 gennaio 2023. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario.
- 2. Il contributo del datore di lavoro è equivalente al contributo dell'impiegato tale che definito al cpv. 1.
- 3. Il salario AVS è considerato come salario determinante.

Art. 7 Modalità di percezione

- 1. Il datore di lavoro deve annunciare l'affiliazione del lavoratore alla Fondazione al più tardi il giorno che precede l'inizio effettivo dell'impiego.
- 2. Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 21) o dei suoi organi d'incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.
- 3. Il regolamento della Fondazione regola i dettagli delle modalità di percezione.

Art. 8 Verifica attuariale (controlling)

Le regole di base della verifica attuariale che seguono sono valide per assicurare un andamento finanziario ottimale:

- a) delle statistiche precise devono essere elaborate sulle categorie dei lavoratori, in particolare tenendo conto dell'invalidità e della mortalità;
- b) il flusso finanziario deve essere sorvegliato permanentemente e in maniera sistematica e le misure che si impongono devono essere domandate alle associazioni fondatrici, rispettivamente alle parti della CCPA;
- c) la verifica attuariale, sostenuta e accompagnata dagli esperti esterni designati dal consiglio di fondazione, deve mettere a disposizione dei dati di base che consentano alla fondazione di prendere, al più tardi a fine giugno dell'anno precedente, delle decisioni relative al piano delle prestazioni.

D. PRESTAZIONI

Art. 9 Principio

Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare del pensionamento anticipato 3 anni prima dell'età ordinaria del pensionamento AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie.

Art. 10 Genere delle prestazioni

Solo le seguenti prestazioni vengono versate:

- a) rendite transitorie;
- b) partecipazione forfetaria alle spese sociali dei pensionati;
- c) rimborso di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP;
- d) prestazioni sostitutive nei casi di rigore.

Art. 11 Rendita transitoria

- 1. Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquando soddisfa le condizioni cumulative seguenti:
- a) si trova a 3 anni, al di più, dall'età ordinaria di pensionamento AVS;
- ha lavorato in una ditta soggetta al campo d'applicazione della CCPA per almeno 20 anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento delle prestazioni;
- c) rinuncia definitivamente, sotto riserva dell'articolo 12, ad ogni attività lucrativa.
- 2. Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d'occupazione (cpv. 1, lett. b, del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta alla presente CCPA, ma in modo ininterrotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni.

Art. 12 Attività permesse

- Il beneficiario di una rendita ai sensi della CCPA è interdetto dall'esercizio di qualsiasi attività per conto di terzi in una delle professioni soggette al campo d'applicazione della presente CCPA.
- 2. Egli può esercitare un'altra attività lucrativa dipendente o indipendente con un compenso massimo di CHF 7'200.-- annui, senza perdita della prestazione di rendita transitoria.
- 3. L'assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un'attività salariata a condizione che l'insieme dei sui guadagni non ecceda il montante della rendita transitoria massima maggiorato del montante previsto al cpv. 2.

Art. 13 Rendita transitoria completa

- 1. La rendita transitoria completa consiste nel:
 - 80 % del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie di lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita).
- La rendita transitoria completa (sarebbe a dire prima dell'eventuale riduzione per anno mancante secondo l'art. 14) non può tuttavia essere inferiore o superiore ai limiti seguenti:
- a) 80% del salario di base determinante per la rendita ma al minimo CHF 3'800.- al mese;
- b) 80% del salario di base determinante per la rendita ma al massimo CHF 4'800.- al mese.

3. Il regolamento della Fondazione RESOR regola la procedura da seguire allorquando il salario annuale ha subito delle forti variazioni nel corso degli ultimi 3 anni.

Art. 14 Rendita transitoria ridotta

- 1. Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che soddisfa le condizioni dell'art. 11 cpv. 2.
- 2. Per le persone che hanno esercitato per un anno un'attività soggetta alla CCPA inferiore al 100% a causa di un impegno stagionale, dell'esercizio di differenti funzioni nella ditta secondo il campo d'applicazione della CCPA o che sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Fondazione Resor non possono in ogni caso superare la rendita massima alla quale l'assicurato avrebbe diritto se avesse lavorato al 100%. La Fondazione Resor è abilitata a ridurre le proprie prestazioni di conseguenza.
- 3. L'assicurato in malattia o infortunato che beneficia delle prestazioni da parte dell'assicurazione malati perdita di guadagno, dell'Al o dell'assicurazione incidente può pretendere a delle prestazioni di prepensionamento solo per la sua capacità di guadagno residua.

Art 15 Partecipazione forfetaria alle spese sociali

L'assicurato riceve una partecipazione forfetaria alle spese sociali del pensionato di un montante di CHF 50.00 al mese. E versata in più della rendita.

Art. 16 Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse sono cumulate con altre prestazioni contrattuali o legali. Il regolamento della Fondazione regola i dettagli del coordinamento.

Art. 17 Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP

La Fondazione RESOR (art. 21) prende a carico, durante il periodo di versamento della rendita, i contributi all'istituto di previdenza. L'importo non può in alcun caso eccedere il 10 % del salario determinante preso in considerazione per fissare le rendita transitoria di pensionamento anticipato.

Art. 18 Continuazione dell'affiliazione all'istituto di previdenza professionale

L'avente diritto deve indicare alla Fondazione il nome dell'istituto di previdenza precedente il prepensionamento per permettere alla Fondazione di versare i contributi fissati all'art. 17 qui di sopra

Art. 19 Prestazioni sostitutive in casi di rigore

- Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e definitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento della datore di lavoro, licenziamento, decisione d'incapacità della CNA o dell'assicuratore per perdita di guadagno malattia).
- 2. Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra prestazione della Fondazione RESOR.

Art. 20 Procedura per la domanda e controlli

- 1. Per ricevere delle prestazioni, l'avente diritto presenta una domanda, rendendo plausibile la propria legittimità.
- 2. Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che ci sia stato un diritto secondo la presente convenzione devono essere rimborsate.
- 3. Il regolamento della Fondazione regola i dettagli.

E. APPLICAZIONE

Art. 21 Fondazione RESOR

- 1. Le parti convengono sull'applicazione comune ai sensi dell'art. 357b del Codice delle obbligazioni.
- 2. La "Fondazione per il pensionamento anticipato in favore delle professioni dei rami affini romandi" (RESOR) è incaricata di applicare e di far applicare la presente CCPA. A questo scopo, le parti alla presente CCPA le conferiscono tutti i diritti necessari.
- La Fondazione può cedere a terzi le attività di controllo e d'incasso. I controlli di applicazione possono essere delegati alle commissioni professionali paritetiche create per il controllo della CCL-SOR o per quello delle convenzioni collettive concluse da altre associazioni firmatarie della presente CCPA.
- 4. Gli organi d'applicazione della CCL-SOR ai sensi del cpv. 3 qui di sopra annunciano, spontaneamente e immediatamente, alla Fondazione RESOR ogni violazione della presente convenzione che dovessero constatare nel quadro dei controlli d'applicazione delle CCL.

Art. 22 Consiglio di Fondazione

- 1. Il consiglio di Fondazione è responsabile dell'amministrazione.
- 2. Il consiglio di Fondazione ha la responsabilità dei controlli. Può far eseguire questi controlli a delle istanze competenti.

- Il consiglio di Fondazione promulga i regolamenti necessari per la realizzazione. Consulta le parti contraenti prima di prendere una decisione. Il regolamento RESOR (Regolamento relativo alle prestazioni ed ai contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nei rami affini romandi) può essere modificato solo con l'assenso delle parti contraenti.
- 4. Il regolamento può definire in modo più preciso i dettagli riguardanti il recupero dei contributi, le condizioni delle prestazioni ed il versamento delle prestazioni.

Art. 23 Sanzioni in caso di violazione della convenzione

- 1. Le violazioni agli obblighi derivanti da questa convenzione possono essere sanzionate attraverso le istanze d'applicazione con una multa convenzionale fino a CHF 60'000.--. Rimane riservato il cpv. 2.
- 2. Le violazioni convenzionali che consistono nell'assenza di conteggi di contributi o un conteggio insufficiente, possono essere sanzionate con una multa convenzionale che può raggiungere il doppio degli importi mancanti.
- 3. I contravventori sopportano le spese dei controlli e di procedura.
- 4. Il montante della multa convenzionale è fissato conformemente alle pene convenzionali previste dalla CCL del settore applicabile.
- 5. Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in alcun caso dal rispetto delle disposizioni convenzionali.
- 6. Le multe convenzionali servono alla copertura delle spese.

Art. 24 Competenze giurisdizionali

- 1. L'interpretazione relativa alla presente CCPA è di competenza della Commissione professionale paritetica dei rami affini romandi.
- 2. In caso di divergenze tra le versione francese, tedesca e italiana della presente convenzione collettiva, fa stato la versione francese.

F. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Cambiamento di disposizioni legali

In caso di cambiamento delle disposizioni legali con effetto sulla presente convenzione, le parti contraenti negoziano in tempo gli adequamenti necessari.

Art. 26 Entrata in vigore e durata della convenzione

- 1. La CCPA entra in vigore il 1 gennaio 2019. Rimpiazza la CCPA-SOR in vigore dal 1 gennaio 2004, valida e dichiarata di forza obbligatoria fino al 31 dicembre 2018.
- 2. La CCPA è conclusa con durata indeterminata. Essa può essere rescissa con lettera raccomandata per il 30 giugno di ogni anno dalle parti contraenti nel rispetto di un termine di 6 mesi, la prima volta il 30 giugno 2028.